

Esente ai fini della modifica dello Statuto Associativo per adeguamento al D.L. 03.07.2017, n. 117
— Terzo Settore

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“MERANO POP SYMPHONY ORCHESTRA ASSOCIAZIONE MUSICALE
ARTISTICA”

Via dei Frutteti 25 39012 Merano (BZ)



ART. 1) COSTITUZIONE E SCOPI

E' costituita l'associazione “Merano Pop Symphony Orchestra Associazione Musicale Artistica”, con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Merano, via dei Frutteti 25.

A seguito dell'iscrizione al Registro Nazionale del terzo settore, l'Associazione sarà denominata **“Merano Pop Symphony Orchestra Associazione Musicale Artistica – APS”**

La stessa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale con semplice delibera assembleare.

L'Associazione, senza finalità di lucro, è apartitica e si terrà ai principi di democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra i generi, e la gratuità delle cariche sociali.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 2) SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di:

1. Tutelare e valorizzare la figura professionale dell'organizzazione di eventi culturali e spettacoli certificata da adeguata attestazione di formazione professionale.
2. Associare i cittadini esplicitando le attività musicali, teatrali, cinematografiche, letterarie e nel campo delle arti figurative, dello spettacolo, delle tradizioni popolari e dei beni ambientali, attraverso l'organizzazione di concerti, saggi, concorsi, mostre, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, sagre, feste civili, nonché stabilendo accordi con Enti Pubblici e Privati e con altre Associazioni che perseguono gli stessi fini.
3. Svolgere attività promozionale mediante l'organizzazione di attività inerenti l'impegno del tempo libero dei giovani, di tutti coloro i quali hanno interesse alla

promozione delle attività sociali e statutarie con lo scopo di garantire il libero associazionismo.

4. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 lett i. del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a: organizzazione e gestione di attività culturali , artistiche e ricreative di interesse sociale , incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato.
5. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di salvaguardare e tenere vive le tradizioni della comunità di tutti i tre gruppi linguistici italiani, tedeschi e ladini attraverso le attività che la stessa associazione si prefigge da statuto.
6. Favorire e rafforzare i rapporti socioculturali tra i tre gruppi linguistici nelle modalità di cui al comma precedente.
7. Promuovere e favorire tutti gli studi e le attività che tendono ai fini dei commi 5) e 6).
8. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera in Alto Adige.

ART. 3) FINI E COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono compiti dell'associazione:

- L'Associazione si propone, mediante l'utilizzo dei propri associati, per convenzioni con gli Enti Locali (Comuni, Province, Regioni, ecc.), Enti Pubblici, Para Pubblici e Privati.
- Organizzare e gestire corsi di formazione, svolgere corsi musicali, teatrali, cinematografici e nel campo della arti figurative e dello spettacolo, di addestramento, di aggiornamento e di

perfezionamento, nonché l'avviamento dei giovani, e di quanti ne fanno richiesta, allo studio delle discipline sopradette, istituendo o gestendo corsi di istruzione musicale e teatrale sia direttamente che per conto di Enti Pubblici e Privati.

- Organizzare e gestire spettacoli e manifestazioni musicali, teatrali e cinematografiche, mostre ed esposizioni, sagre, feste civili, gite d'istruzione e di carattere ambientalistico.
- Costituire gruppi ed ensemble vocali e strumentali, compagnie e gruppi teatrali, equipe di tecnici, consulenti ricercatori, e quanto altro personale per allestimenti di eventi culturali, spettacoli.
- Compiere ai fini dell'Associazione, sul piano amministrativo, burocratico, organizzativo ed assicurativo per quanti partecipano all'attività sociale.
- Svolgere per conto proprio, attività di diffusione, pubblicazione, produzione, tutela, promozione ed edizione attraverso la produzione tipografica e video fotografica.
- Acquistare, progettare, costruire. Prendere e dare in affitto: impianti, macchine, strumenti musicali, mezzi di trasporto, luci, costumi e divise, attrezzature tecniche e quanto altro necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- Organizzare e gestire corsi ed attività inerenti il recupero dei beni culturali ed ambientali.
- Come strumenti e mezzi per il raggiungimento degli scopi statuari, l'Associazione si pone come fine la gestione di teatri, sale da concerto, musei, studi di registrazione, studi radiotelevisivi realizzando spettacoli e programmi.
- Realizzare o usufruire, per il conseguimento dei fini, anche brani o di opere di propria composizione e rielaborazione.



ART. 4) ASSOCIATI

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei seguenti casi:

1. Dimissione volontaria;
2. Morosità protrattasi da oltre 2 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

3. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. L'associato radiato non può essere più riammesso

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

ART. 5) AMMISSIONE SOCI

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione, chi non è stato ammesso come tale, non è Socio; è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a

titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art. 148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. **Soci onorari** sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre aps.

E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Si precisa che l'attività di volontariato presso l'Associazione non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 7) RECESSO ED ESCLUSIONE SOCI

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

ART. 8) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione, versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Ai soci è ammesso il diritto di voto.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire esclusivamente nella sede sociale in modalità di consultazione.

ART. 10) PATRIMONIO SOCIALE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
6. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Il patrimonio deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 5 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- L'Organo di amministrazione ("Consiglio Direttivo")
- Il Presidente
- Il Revisore dei Conti o Collegio dei revisori (ove previsto)
- Il Direttore Artistico (figura essenziale da statuto)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14) ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, e può svolgersi in collegamento audio-video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza ecc.), a condizione che:

- Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione,
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

ART. 15) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata: tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento

dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.16) COSTITUZIONE D'ASSEMBLEA

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 17) SCOGLIMENTO ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa

Lo scioglimento viene deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Provinciale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017, nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ART. 18) VOTAZIONI

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

In caso di assemblea convocata mediante collegamento in videoconferenza, ferme restanti le condizioni di convocazione, è ammessa la votazione on line oppure a mezzo mail.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 11, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, e può svolgersi in collegamento audio-video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza ecc.), a condizione che:

- Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare il risultato della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione,
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- nomina al suo interno il Direttore Artistico;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri

Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della

maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 20) IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

ART. 21) REVISORE UNICO

Il Revisore Unico dei conti, se nominato nei casi previsti art. 30 d.lgs 117/2017, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 22) DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico, assieme ai propri collaboratori, provvede alla programmazione e realizzazione delle attività entro i limiti del bilancio approvato e delle direttive del Consiglio Direttivo. Lo stesso è coadiuvato da una segretaria da lui scelta.

ART. 23) DELEGAZIONI

L'Associazione ha facoltà di istituire su tutto il territorio regionale e non, presso ciascuna provincia, delegazioni provinciali che avranno compiti operativi e di rappresentanza e si prefiggono quanto previsto in modalità adesiva dal presente statuto.

ART. 24) PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale;

l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti;

in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bolzano

ART. 26) NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Li 21/05/2021

Presidente:

Vice Presidente:

Segretaria/o:

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI MERANO
AGENTUR DER EINNAHMEN – AMT MERAN

Registrato in data odierna
Registriert mit heutigem Datum
al n /unter Nr. 731
Serie 3
Esatti €
Eingezahlt € esente

Il Funzionario – Der Funktionär*
(Antonello Benetti)

* firma su delega prot n 2716 del 15/11/2013
del Direttore Provinciale (Kleiderhans Oskar Linhart)

21 MAG 2021

